Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 13 giugno 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 giugno 1986 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 46

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1986.

Approvazione dei modelli da compilare da parte dei comuni e delle province per la richiesta dei contributi previsti dal decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per il corrente anno, al finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

CIRCOLARE 28 maggio 1986, **15400/*AG*.**

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1986.

Approvazione dei modelli da compilare da parte dei comuni e delle province per la richiesta dei contributi previsti dal decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per il corrente anno, al finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 1986, n. 133, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per il corrente anno, al finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti degli enti locali;

Visto il successivo articolo 7, nel quale vengono indicate le modalità e le misure dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti che il Ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui al citato articolo 4, lettera c), separatamente per:

a) mutui contratti dai Comuni e dalle Province negli anni 1983 e precedenti;

b) mutui contratti dai Comuni e dalle Province nell'anno 1984;

c) mutui contratti dai Comuni in ciascuno degli anni 1985 e 1986;

d) mutui contratti dalle Province in ciascuno degli anni 1985 e 1986;

Considerato, in particolare, che per quanto concerne i mutui di cui alla citata lettera a), quelli assunti fino a tutto l'anno 1982 e segnalati in applicazione dell'art. 5 del D.L. 786/1981 e dell'art. 7 del D.L. 55/1983 sono stati ammessi a contribuzione erariale nella misura stabilita dalle suddette norme ed attribuiti fino al 1985 insieme ai contributi ordinari;

Considerato che a partire dal 1986 in base al disposto del citato articolo 7 del D.L. 133 del 30 aprile 1986 dagli oneri in argomento nonchè da quelli assunti nel 1983 devono essere detratte le rate di ammortamento non più dovute, i canoni di locazione finalizzati per legge, i contributi specifici di altri enti e gli interessi di preammortamento;

Considerato che la stessa norma prevede la rideterminazione del contributo erariale per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento;

Considerato, inoltre, che i mutui contratti nel 1984 sono già stati certificati nel decorso esercizio ed i relativi dati sono già acquisiti agli atti;

Considerato, altresì, che ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 7 già citato, il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni e dalle Province nell'anno 1985 viene quantificato entro il limite massimo prestabilito nella stessa norma;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di ricalcolare l'onere dei mutui contratti fino a tutto l'anno 1983 nonchè di quantificare quello dei mutui contratti nel 1985 i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro;

DECRETA

Art. 1

I Comuni e le Province per la richiesta dei contributi previsti dall'art. 7 lettere a), c) e d) del decreto legge 30 aprile 1986, n. 133, devono compilare un certificato conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto;

Art. 2

I certificati devono essere redatti in conformità agli schemi approvati, dattiloscritti senza abrasioni o correzioni, e nel formato di cm. 42 x cm. 29,8.

Art. 3

I certificati, in originale e due copie, devono essere trasmessi alla Prefettura competente per territorio e, per i Comuni della Valle D'Aosta, alla Presidenza della giunta regionale della Valle D'Aosta, entro il termine perentorio del 30 giugno 1986 a pena di decadenza.

Il timbro postale fa fede della data di trasmissione del documento.

Roma, addì 13 maggio 1986

p. *Il Ministro dell'interno*
CIAFFI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

86A4289

CIRCOLARI

CIRCOLARE 28 maggio 1986, n. 15400/*AG.*

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI — LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA — AOSTA

e, per conoscenza,

ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio controllo atti Ministero Interno — ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI
Sezione Enti Locali — ROMA

AL MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.B. — ROMA

AL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Segreteria Generale della Programmazione Economica — ROMA

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA — PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA — CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA-GIULIA — TRIESTE

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
NELLA VALLE D'AOSTA — AOSTA

§ 1 - Premessa

La Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1986, ha pubblicato il decreto legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. Esso disciplina, tra l'altro, la complessa materia dell'assunzione dei mutui da parte degli enti locali e del concorso dello Stato nel loro ammortamento.La materia, precedentemente regolamentata da diverse norme, costituisce un argomento di particolare rilievo che richiede trattazione separata dal resto delle disposizioni contenute nel decreto in questione, specie per quanto attiene al cennato intervento erariale sull'ammortamento dei mutui che, per la prima volta, grava su uno speciale fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, appositamente costituito.

L'istituzione di tale fondo raggiunge i tre principali obiettivi: di definire con esattezza la quantità degli interventi erariali nel settore, con riferimento a ciascun ente; di distribuire con parametri obiettivi le disponibilità del fondo e di costruire l'andamento nel tempo del complesso dei contributi erariali utile per l'attuazione di un sistema di rotazione che garantisca i futuri finanziamenti. Già da ora, i presumibili rientri hanno consentito di autorizzare ulteriori interventi a sostegno dei mutui assunti nel 1984, come viene appresso illustrato.

L'intervento di cui trattasi è analizzato, per quanto concerne le modalità di assegnazione, nelle seguenti quattro parti, in analogia alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto n. 133:

- mutui contratti da comuni e province negli anni 1983 e precedenti;
- mutui contratti da comuni e province nell'anno 1984;
- mutui contratti dai comuni nell'anno 1985;
- mutui contratti dalle province nell'anno 1985.

Per ciascuna delle fattispecie sono illustrate le modalità della certificazione che attiva il contributo erariale.

§ 2 Mutui contratti dai Comuni e dalle Province negli anni 1983 e precedenti.

Sono trattati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 133 e riguardano il maggior numero di anni. E' necessario fare una distinzione degli stessi, raggruppandoli in relazione alle norme di legge vigenti all'epoca della loro certificazione e che hanno stabilito la misura dell'intervento da parte dello Stato.

2.1 Mutui contratti fino a tutto l'anno 1981 ed in ammortamento dal 1982.

Per i mutui assunti dagli enti locali fino a tutto l'anno 1981, ed in ammortamento dal 1982, gli oneri finanziari annui segnalati con le comunicazioni eseguite in applicazione dell'art. 5 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono stati integralmente ammessi a contribuzione erariale e l'ammontare relativo è stato corrisposto nelle rate trimestrali a decorrere dal 1982, fino a tutto il 1985.

Dall'anno 1986, invece, in relazione a quanto prescritto dal primo comma dell'art. 5 del citato D.L. n. 133, i suddetti oneri sono stati scorporati dal contributo ordinario, al fine di imputarli al fondo sviluppo degli investimenti, ai sensi del successivo articolo 7 e nella quantità ivi prescritta. Infatti, l'intervento erariale in conto dei mutui riguarderà soltanto le rate di ammortamento ancora da pagare e non riguarderà i mutui estinti a tutto il 31 dicembre 1985.

Per quanto concerne la contribuzione dello Stato sugli oneri dei mutui contratti negli anni 1981 e precedenti gioverà ricordare che in virtù del combinato disposto dell'art. 5 del citato D.L. 786 del 1981 e dell'art. 11 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, il regime di contribuzione è stato regolamentato diversamente a seconda dell'anno di contrazione dei mutui e del tipo di opere con essi finanziate.

Per i mutui contratti fino a tutto il 1980, l'intervento erariale è stato e permane totale (100% dell'onere).

Per i mutui contratti nel 1981, occorre distinguere i seguenti casi:

- Il contributo è stato ed è totale per i mutui assunti dai Comuni e dalle Province con la Cassa DD.PP., con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e con l'Istituto per il Credito Sportivo.
- Il contributo è stato ed è totale anche per i mutui contratti dai Comuni con Istituti diversi da quelli innanzi citati, solo se destinati al finanziamento delle opere e delle spese previste alla lettera a) dell'art. 11 sopra richiamato.
- Il contributo è stato ed è parziale per i mutui assunti dai Comuni con istituti diversi per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso articolo 11, in quanto è commisurato al tasso praticato dalla Cassa DD. PP. e, cioè, al 10,50%.
- Nessun contributo compete invece per i mutui contratti dai Comuni per le finalità di cui alla lettera c) dello stesso articolo l'onere dei quali continuerà a restare a totale carico degli enti.
- L'intervento erariale è stato ed è, infine, totale per i mutui contratti nel 1981 dalle Amministrazioni provinciali in quanto il comma 2, dell'articolo 11 del citato D.L. 38/1981 non prevede per gli stessi alcuna limitazione.

Ai mutui del punto 2.1 è riservato il quadro A del certificato allegato 1 alla presente circolare nelle sue parti I, II, III e IV.

2.2 Mutui contratti nel 1982, in ammortamento dal 1983.

2.2.1 Comuni

Per i mutui assunti dai Comuni nel 1982 ed in ammortamento dal 1983, l'intervento dello Stato era condizionato alla istituzione della SOCOF ed era quantificato in relazione all'aliquota applicata. Gli oneri di detti mutui, certificati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stati ammessi a contribuzione statale nella misura quantificata ai sensi del sesto comma del citato articolo e l'ammontare relativo, per gli anni 1984 e 1985 è stato aggiunto ai contributi ordinari, fatta deduzione degli interessi di preammortamento.

Dal 1986, in relazione alle disposizioni del D.L. 133/1986, le rate di ammortamento relative sono state separate dal contributo ordinario per essere imputate al neo costituito fondo per lo sviluppo degli investimenti.

A causa della complessa modalità di calcolo voluta espressamente dal 6° comma del citato art. 7, una parte dell'onere di detti mutui (e, cioè, quella corrispondente alla detrazione delle percentuali di incremento del 5,2% - 7,8% - 10,4% e 13% sui mutui degli anni precedenti), dopo lo scorporo era rimasta compresa nei contributi ordinari, subendo, di conseguenza, le riduzioni stabilite per essi.

Per assicurare l'integrale trasferimento al fondo per lo sviluppo degli investimenti delle rate e per evitare di assoggettarne una parte alle predette riduzioni, è stato necessario depurare i contributi ordinari di quella parte che vi era rimasta compresa.

L'operazione in argomento è stata attuata d'ufficio in sede d'erogazione della seconda rata dei contributi ordinari, operando i corrispondenti conguagli. Gli enti che vi sono stati interessati hanno ricevuto una corrispondente minor somma, ma conserveranno integralmente il contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per tutta la durata dell'ammortamento.

Il contributo erariale in conto dei mutui in ammortamento dal 1983 sarà determinato d'ora in poi e fino all'estinzione degli stessi in misura pari al 40%, 60%, 80% o 100% a seconda che l'aliquota SOCOF applicata sia stata dell'8%, 12%, 16% o 20%.

Ai mutui del punto 2.2.1 è riservato il quadro B del certificato allegato 1 alla presente circolare, nelle sue parti I e II.

2.2.2. Amministrazioni Provinciali

Per i mutui assunti dalle Amministrazioni provinciali nel 1982 ed in ammortamento dal 1983, l'intervento dello Stato era subordinato al verificarsi del minor gettito previsto per addizionale sui consumi energetici.

Gli oneri di detti mutui, certificati ai sensi dell'art. 7 del citato D.L. 55 del 1983, sono stati ammessi a contribuzione erariale in relazione a quanto stabilito dai commi 8 e 9 del citato articolo ed il relativo ammontare è stato attribuito per gli anni 1984 e 1985 (al netto degli interessi di preammortamento) in aggiunta dei contributi ordinari.

Ai fini di una corretta previsione di bilancio era stato anche precisato che la rata dei mutui in argomento doveva essere calcolata in misura proporzionale, secondo la percentuale di incidenza dei mutui stessi sull'intero importo attribuito.

In occasione della quantificazione delle spettanze per l'anno 1986 comunicate alle Amministrazioni provinciali il 31 gennaio 1986 è stato effettuato d'ufficio il riparto dei contributi ordinari e per lo sviluppo degli investimenti. Con successiva comunicazione in data 10 maggio scorso è stata anche determinata la percentuale da applicare su ogni singola rata dei mutui contratti nel 1982 da indicare nel certificato che dovrà essere prodotto ai sensi della lettera a), dell'articolo 7 del D.L. 133 del 1986.

Ai mutui del punto 2.2.2 è riservato il quadro B del certificato allegato 1 alla presente circolare, nelle sue parti I e II.

2.3 Mutui contratti nel 1983, in ammortamento dal 1984.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 del citato D.L. 55/1983 e dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, lo Stato è tenuto a rimborsare gli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1983, in ammortamento dal 1984. Le modalità per attivare il suddetto rimborso sono state illustrate con la circolare F.L. 4/84 del 16 aprile 1984.

Sulla base delle certificazioni trasmesse dagli enti locali e delle liquidazioni effettuate dalle competenti Prefetture, sono stati già erogati due acconti pari al 51,943% dell'onere totale relativo all'anno 1984. Entro il mese di giugno si provvederà all'erogazione del saldo spettante sull'importo già determinato. In tale occasione, si provvederà anche ad erogare l'intero onere per l'anno 1984 ad alcuni enti che, in precedenza esclusi, hanno regolarizzato successivamente le certificazioni nonchè a rideterminare il contributo spettante per coloro per i quali sono applicabili le speciali disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133 del 1986.

In base a tale norma, infatti, tutti i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie ai sensi dell'art. 10 del D.L. 55 del 1983, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti. E' caduto così, per detti mutui, il vincolo soggettivo sulla persona del mutuante stabilito dall'art. 10 del D.L. 55 del 1983. Tuttavia, rimane da accertare se le operazioni in precedenza escluse abbiano, comunque, tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge.

In particolare, per tali mutui dovrà essere escluso l'onere delle eventuali rate scadenti nello stesso anno di assunzione del mutuo.

Per gli enti che hanno istituito contenzioso sarà provveduto d'ufficio.

Gli enti che non abbiano instaurato, a suo tempo, il contenzioso avverso le decisioni di esclusione sono tenuti ad avanzare istanza entro il termine del 30 giugno 1986, in allegato alle certificazioni illustrate nella presente circolare.

2.3.1 Contributi erariali per l'anno 1985.

Per l'anno 1985, lo Stato ha già rimborsato gli oneri relativi alla seconda annualità dei mutui contratti nell'anno 1983. La quantificazione di detti oneri è stata effettuata prendendo a base gli importi certificati nell'anno 1984, (con esclusione degli interessi di preammortamento sostenuti solo in quell'anno) ricalcolati per quegli enti che avevano stipulato mutui con tasso variabile o che comunque, avevano avuto variazioni nell'onere relativo al 1985 e che erano tenuti a ricertificarlo sul modello appositamente predisposto da questo Ministero.

Anche per la seconda annualità 1985 occorre disporre conguagli per alcuni enti locali, sia in conseguenza di rettifiche delle certificazioni presentate, sia per la speciale norma citata in precedenza. A ciò sarà provveduto d'ufficio.

2.3.2 Contributi erariali per l'anno 1986.

In relazione a quanto sopra esposto, il contributo erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1983 e precedenti sono consolidati, a partire dal 1986 e fino all'estinzione dei mutui stessi nell'importo riconosciuto per l'anno 1985.

Conseguentemente, per i mutui contratti nel 1981 è consolidata la rata di ammortamento dell'anno 1982; per i mutui contratti nell'anno 1982 è consolidata la rata di ammortamento dell'anno 1983; per i mutui contratti nell'anno 1983 è consolidata la rata di ammortamento dell'anno 1985, che è stata riconosciuta per detto anno, secondo le certificazioni rettificative avanzate.

E' stato già illustrato che il contributo compete per i soli mutui in corso di ammortamento. Dalla rata relativa deve essere fatta detrazione degli interessi di preammortamento. Solo quelli relativi ai mutui contratti negli anni 1981 sono consolidati nei contributi ordinari, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 133/1986. Quelli relativi ai mutui 1982 e 1983 vanno detratti, insieme ai contributi specifici di altri enti ed ai canoni di locazione finalizzati per legge nelle misure riscosse nell'anno 1985.

Ad evitare che i tempi tecnici di certificazione, di controllo e di acquisizione dati provochino problemi di liquidità agli enti locali, nel mese di giugno sarà provveduto d'ufficio ad erogare un acconto nella misura del cinquanta per cento delle rate note a questo Ministero, salvo conguaglio.

2.4 Eventuale rideterminazione dell'onere.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del citato D.L. 133/1986 consente la rideterminazione della rata di ammortamento dei mutui contratti fino all'anno 1983.

Tale rideterminazione si può verificare in conseguenza:

- dell'inclusione della intera annualità di ammortamento per i mutui il cui ammortamento è iniziato con decorrenza diversa dal 1° gennaio;
- di sistemi di ammortamento non conformi alla regola generale ed in base ai quali il contratto di mutuo prevedeva un sistema di rimborso basato su rate differenziate in quanto costituite dalle sole quote di interessi per i primi anni e, successivamente, anche da quote di capitale.

La rideterminazione ha effetto dall'anno 1986. Per uniformità di trattamento, anche per siffatti mutui sono da tenere presenti le rate di ammortamento indicate al punto 2.3.2 se complete o quelle del primo anno nel quale l'ammortamento è stato comprensivo della quota di capitale. Sono necessarie annotazioni, con l'indicazione del maggior onere rispetto a quello in precedenza certificato.

2.5 Certificazione

Per attivare il rimborso dello Stato a fronte degli oneri dei mutui innanzi trattati i Comuni e le Province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 30 giugno 1986, apposita certificazione anche se negativa, su modello conforme all'allegato n. 1. Si attira l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine.

In tale modello, composto da quattro quadri, dovranno essere riportati i dati dei mutui ancora in ammortamento facendo attenzione che gli stessi siano inseriti esclusivamente nel quadro e nella parte di competenza in base all'anno di contrazione nonchè alle norme che ne hanno disciplinato il finanziamento.

I quadri A e B, con relativo riepilogo complessivo, sono riservati ai mutui contratti fino al 1982.

Per ragioni tecniche non è stato previsto apposito spazio per i mutui contratti nel 1981 dalle Amministrazioni provinciali che, pertanto, sono tenute ad indicare tali mutui nel quadro A - parte II - del certificato.

Il quadro C è riservato alle sole modifiche intervenute sull'onere dei mutui contratti nel 1983 in quanto i relativi dati base sono già stati acquisiti.

Infine, il quadro D è riservato alla certificazione in totale degli interessi di preammortamento sui mutui contratti nel 1981 già certificati ai

sensi dell'art. 5 del D.L. 786 del 1981 ed effettivamente attribuiti da questo Ministero. Questo dato servirà a ricalcolare il contributo ordinario spettante per l'anno 1986 in relazione a quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del D.L. 133.

Tutti i mutui contratti fino al 1982 devono essere elencati analiticamente. Sono esclusi dalla certificazione quelli concessi dalla Cassa DD. PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza in quanto i dati relativi saranno acquisiti direttamente dagli stessi.

Nel modello devono essere inoltre indicate per ciascun mutuo le codifiche degli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento nonchè le codifiche delle opere per le quali i mutui stessi sono stati attivati.

A tal fine vengono allegati alla presente circolare appositi elenchi nei quali sono stati evidenziati i codici da attribuire agli istituti bancari che hanno concesso mutui agli enti locali negli anni 1983 e 1984. Nell'ipotesi che gli enti abbiano attivato finanziamenti con alcuni istituti non compresi in detto elenco, lo spazio di codifica dovrà essere lasciato in bianco in quanto sarà cura dell'ufficio completarne il dato.

Ulteriore elenco viene allegato, per quanto concerne le opere e, pertanto, nello spazio all'uopo riservato, i mutui devono essere codificati in relazione al tipo di intervento al quale gli stessi sono stati destinati.

Nel caso in cui uno o più mutui siano volti a finanziare più opere nel modello deve essere riportata la codifica prevista per le opere plurime e si dovrà separatamente compilare il relativo prospetto all'uopo predisposto ed allegato alla presente circolare.

In considerazione della ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti delle certificazioni, il dettaglio concernente i mutui plurimi, se necessario, potrà essere fornito anche in tempi successivi.

§ 3. Contributi erariali per mutui contratti nel 1984, in ammortamento dal 1985.

Sono trattati dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del D.L. 133.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, lo Stato è tenuto a rimborsare le rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1984, con le speciali percentuali di intervento previste nella stessa norma: onere integrale per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto per il Credito Sportivo, della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e di alcune speciali iniziative; onere da contenere entro il tetto globale di 900 miliardi per tutte le rate d'ammortamento degli altri mutui diversi.

Con circolare F.L. 4/85 del 30 aprile 1985 vennero illustrate le modalità e venne prescritta apposita certificazione.

Successivamente, con telegramma del 30 ottobre 1985 è stato chiarito che in relazione a valutazioni preliminari in ordine all'importo complessivo dei mutui accesi dagli enti locali e delle disponibilità del fondo all'uopo stanziato il concorso erariale sui predetti mutui diversi (di cui al comma sedicesimo del citato articolo 6) poteva al massimo essere corrisposto in misura pari al 38% circa della rata calcolata con l'interesse al 10,50 per cento.

Ora, alla luce della modifica introdotta dall'art. 7, comma 6, del D.L. 133/1986 che ha aumentato di 300 miliardi la dotazione del fondo ed ha modificato l'intervento erariale, per detti mutui, è necessario procedere alla rideterminazione della relativa rata. Il concorso erariale, infatti è ora calcolato sulla base di una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 17 del già citato articolo 6, con esclusione degli eventuali interessi di preammortamento.

Le relative operazioni saranno eseguite d'ufficio e quindi non occorre alcuna certificazione.

Sono anche in corso di definizione tutte le questioni pendenti in ordine alla liquidazione del contributo erariale effettuata dalle Prefetture, tenuto conto delle controdeduzioni presentate dagli enti interessati. Appena possibile sarà provveduto ad erogare l'onere per l'anno 1985.

Nel corrente esercizio sarà anche erogato l'onere relativo all'anno 1986, in base ai dati in possesso dell'ufficio.

Nell'ipotesi di eventuali variazioni dell'onere in conseguenza di nuovi contributi esterni e canoni finalizzati per legge dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione per il tramite delle competenti Prefetture, entro il 30 giugno 1986.

§ 4. Contributi erariali per mutui contratti nel 1985, in ammortamento dal 1986.

Nella sua versione originaria, il decreto legge 133/1986 ha introdotto fin dai mutui contratti nell'anno 1985 il nuovo sistema di contribuzione erariale, fondato su una quota proporzionata al numero degli abitanti e su una quota fissa per i soli comuni con polazione fino a 19.999 abitanti.

L'innovazione tende a superare le sperequazioni in atto esistenti nella contribuzione erariale per gli investimenti, separando l'operazione di mutuo dalla concessione del contributo.

Per i comuni, il contributo massimo erariale è stabilito in £. 14.327 per abitante con le seguenti maggiorazioni:

- per i comuni con popolazione	inferiore a 1000 abitanti	£. 13.000.000;
" " "	da 1000 a 1999 "	£. 15.000.000;
" " "	da 2000 a 2999 "	£. 18.000.000;
" " "	da 3000 a 4999 "	£. 20.000.000;
" " "	da 5000 a 9999 "	£. 22.000.000;
" " "	da 10000 a 19999 "	£. 25.000.000.

Per le province, il contributo massimo è stabilito in 2.048 per abitante.

Si fa sempre riferimento alla popolazione risultante al 31 dicembre 1984, secondo i dati ISTAT.

Il contributo come sopra determinato rappresenta un massimo entro il quale potevano essere accordati i finanziamenti specifici, calcolati sulla base di una rata di ammortamento annua posticipata con interesse al 9%.

La differenza non utilizzata poteva essere riservata per i mutui dell'anno 1986.

In tal modo sono stati predisposti i modelli certificati appositi, allegati alla presente circolare.

Senonchè in sede di conversione in legge, il Senato ha approvato emendamenti intesi a dilazionare l'introduzione del sistema di contribuzione innanzi descritto ai mutui contratti nell'anno 1986. Per i mutui dell'anno 1985 ha conservato essenzialmente il sistema di contribuzione precedente riservandolo ai soli enti che hanno attivato l'indebitamento.

Per ciascun mutuo compete un contributo commisurato ad una rata di ammortamento annua posticipata con interesse al 9%. Nel caso in cui il complesso dei fondi, definiti in 1.050 miliardi, di cui 935 miliardi per i comuni e 115 miliardi per le province, non sia sufficiente è operata una riduzione proporzionale, iniziando dai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dall'Istituto per il Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

4.1. Calcolo del contributo erariale.

La rata di ammortamento al 9% discende dall'applicazione, al capitale mutuato dei coefficienti risultanti dalla seguente tabella:

COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE DELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI UN PRESTITO DI L. 1 AL TASSO DEL 9 PER CENTO PER IL NUMERO DI ANNI DI DURATA INDICATO

N° ANNI	COEFFICIENTI	N° ANNI	COEFFICIENTI
5	0,25709246	18	0,11421229
6	0,22291978	19	0,11173041
7	0,19869052	20	0,10954648
8	0,18067438	21	0,10761663
9	0,16679880	22	0,10590499
10	0,15582009	23	0,10438188
11	0,14694666	24	0,10302256
12	0,13965066	25	0,10180625
13	0,13356656	26	0,10071536
14	0,12843317	27	0,09973491
15	0,12405888	28	0,09885205
16	0,12029991	29	0,09805572
17	0,11704625	30	0,09733635

4.2. Requisiti dei mutui per l'ammissibilità al contributo erariale

In relazione alle innovazioni introdotte con il D.L. 133/1986 non sono più applicabili, per i mutui in argomento, limitazioni soggettive della persona del mutuante.

Sono anche escluse limitazioni oggettive, ad eccezione di quella che deve trattarsi di spese di investimento.

Sono invece applicabili le prescrizioni dell'art. 6, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 che impongono l'attivazione del contributo erariale solo se il contratto di mutuo:

- sia stato stipulato in forma pubblica;
- preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con obbligo del rimborso della quota di capitale già dal primo anno;
- indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, se necessario per la tipologia;
- preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento di lavori, ove l'importo del mutuo non sia soggetto a versamento alla sezione di tesoreria dello Stato.

I mutui autorizzati con deliberazioni successivamente revocate e quelli non stipulati non possono essere presi in considerazione per l'onere a carico dello Stato.

Come per il passato, deve essere rigorosamente rispettata la limitazione del carico complessivo degli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. In proposito il D.L. n. 133/86 ha espressamente chiarito che ai fini della determinazione del limite di cui sopra i contributi concessi dallo Stato sul fondo per lo sviluppo degli investimenti non possono essere computati in conto interessi.

Possono ottenere la contribuzione erariale anche i mutui contratti da consorzi tra enti locali, a condizione che sia stato deliberato l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento, per tutta la durata del mutuo.

Sono equiparati a quelli dei consorzi, i mutui contratti dalle comunità montane.

4.3. Certificazione

E' unito alla presente circolare il certificato tipo, allegato 2, per i mutui dell'anno 1985.

Il frontespizio, indicante l'osservanza delle norme dell'originario decreto-legge, in via di modifica, va comunque redatto, nell'ipotesi, improbabile, che l'emendamento già approvato in uno dei rami del Parlamento non abbia corso.

Le pagine interne del certificato indicano gli elementi da prendere a base del calcolo dell'onere a carico dell'ente nonchè l'annualità al 9% ed il contributo ammissibile, definito nella minor somma tra i due importi dell'onere dell'annualità al 9%.

§ 5. Contributi per i mutui da contrarre nell'anno 1986

La materia dei contributi erariali per le rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'anno 1986 sarà illustrata in una separata circolare.

§ 6. Adempimenti degli enti locali.

I certificati conformi agli allegati 1 e 2, già descritti in precedenza devono essere presentati, anche se negativi, alla Prefettura della provincia e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della Giunta regionale entro il termine perentorio del 30 giugno 1986.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.

I certificati nel formato di cm. 42 X cm. 29,8 vanno presentati in un originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista.

Tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di lire ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.

All'originale del certificato relativo ai mutui contratti nel 1985 devono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui e dei relativi contratti.

§ 7 Adempimenti delle Prefetture.

Come per il passato, si ribadisce la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza le Prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.

Copia della circolare, i moduli dei certificati e gli allegati per le codificazioni devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in una apposita riunione di servizio nella quale siano illustrate le presenti istruzioni e sia dato opportuno rilievo alla necessità di una puntuale osservanza di termini e modalità.

Le certificazioni devono essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto contabile verificando in particolare:

- che i certificati siano regolari sotto l'aspetto formale, cioè debitamente intestati, sottoscritti, bollati e compilati a macchina;
- che gli importi siano espressi in migliaia di lire mediante arrotondamento per troncamento delle ultime tre cifre;

- che siano state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione;
- che i mutui siano indicati distintamente nei quadri e nelle parti previste nei modelli.

Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate.

Per quanto attiene il certificato relativo ai mutui contratti nel 1985 (allegato 2) le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata al fine di accertare l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali tassativamente previsti per legge.

L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.

Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero.

L'originale ed una copia dei certificati debitamente liquidati e muniti del bollo d'arrivo vanno trasmessi a questo Ministero entro il 15/7/1986 per corriere speciale ed in un unico plico con i seguenti quattro distinti riepiloghi:

1) certificati relativi ai mutui contratti negli anni 1983 e precedenti;

2) certificati positivi relativi ai mutui contratti nel 1985;

3) " negativi " " " "

4) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della Prefettura.

Una copia dei certificati deve esere trattenuta agli atti della Prefettura.

Per i comuni della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente che questo Ministero è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che all'uopo si renderanno necessari.

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO 1

COMUNE DI ....(PROV. DI ....) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI .... C E R T I F I C A T O Sui mutui contratti negli anni 1983 e precedenti ed ancora in ammortamento nel 1986. (Art. 7 - comma 1° - LETTERA a) D.L. 133 del 30.4.1986) IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO REGIONE / PROVINCIA / COMUNE CODICE ENTE	SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA PREFETTURA DI .... Riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di £. .... per i contributi erariali per i mutui contratti fino al 1982 e si prende atto delle variazioni relative ai mutui contratti nel 1983, nonchè degli interessi di preammortamento sui mutui contratti nel 1981. ....lì .... IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ( ) .... IL PREFETTO ( ) ....

I N D I C E

QUADRO A= Mutui contratti negli anni 1981 e precedenti (Art 5 D L 786/1981)

- PARTE I- Mutui contratti fino al 1980 con ISTITUTI di credito diversi dalla Cassa di DD PP dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli ISTITUTI di Previdenza (contributo totale a carico dello Stato)
- PARTE II- Mutui contratti nel 1981 con ISTITUTI di credito diversi dalla Cassa di DD PP , dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli ISTITUTI di Previdenza per le finalità di cui alla lettera a) art 11 D.L. 38/1981 (contributo totale a carico dello Stato)
- PARTE III- Mutui contratti nel 1981 con ISTITUTI di credito diversi dalla Cassa di DD PP , dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli ISTITUTI di Previdenza per finalità di cui alla lettera b) art. 11 D.L 38/1981 (contributo parziale a carico dello Stato)
- PARTE IV- Mutui contratti nel 1981 con ISTITUTI di credito diversi dalla Cassa di DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli ISTITUTI di Previdenza per finalità di cui alla LETTERA c) art. 11 D.L 38/1981 (onere totale a carico dell'Ente)

QUADRO B= Mutui contratti nel 1982 (Art 7 D L 55/1983)

- PARTE I- Mutui contratti nel 1982 con ISTITUTI di credito diversi dalla Cassa di DD PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli ISTITUTI di Previdenza- Comuni che hanno applicato la SOCOF e Province con minore gettito addizionale ENEL (contributo totale o parziale a carico dello Stato)
- PARTE II- Mutui contratti nel 1982 con ISTITUTI di credito diversi dalla Cassa di DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli ISTITUTI di Previdenza - Comuni che non hanno applicato la SOCOF e Province con maggiore gettito addizionale ENEL (onere totale a arico dell'ente)

RIEPILOGO TOTALI QUADRO A + QUADRO B

QUADRO C= Mutui contratti nel 1983 (Art. 10 e 13 D.L. 55/1983 e art. 13 legge 730/1983)

- Mutui per i quali si sono verificate variazioni dell onere

QUADRO D= Attestato relativo agli interessi di preammortamento sui mutui contratti nel 1981

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1982		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONI FIN. (2)	ONERE A CARICO DELL'ENTE (3) (22+23-25)		CONTRIBUTO AMMISSIBILE (3)	NOTE
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interessi (1)	Capitale					
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26		30	
QUADRO A — PARTE I-Mutui contratti fino al 1980 con ISTITUTI di Credito diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dagli Istituti di Previdenza (contributo totale a carico dello Stato)															
							TOTALI								

1) Esclusi interessi di preammortamento

2) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati per legge indicare quelli riscossi nell'anno 1985.

3) Gli importi delle colonne 26 e 30 debbono corrispondere.

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1982		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FIN. (2)	ONERE A CARICO DELL'ENTE (3) (22+23-25)		CONTRIBUTO AMMISSIBILE (3)	NOTE
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interesse (1)	Capitale					
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26		30	
QUADRO A															
PARTE II-Mutui contratti nel 1981 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dagli Istituti di Previdenza per finalità di cui alla lett. a) art. 11 D.L. 38/1981 (contributo totale a carico dello Stato).															
							TOTALI								

1) Esclusi interessi di preammortamento.
2) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati per legge indicare quelli riscossi nell'anno 1985.
3) Gli importi delle colonne 26 e 30 debbono corrispondere.

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1982		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONI FIN. (2)	ONERE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL 10,50%	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (3)	NOTE
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interesse (1)	Capitale					
1	2	t	3	4	6	7	8		22	23	25	26	27	30	
QUADRO A															
PARTE III-Mutui contratti nel 1981 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dagli Istituti di Previdenza per finalità di cui alla lett. b) Art. 11 D.L. 38/1981 (contributo parziale a carico dello Stato)															
							TOTALI								

1) Esclusi interessi di preammortamento.
2) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati per legge indicare quelli riscossi nell'anno 1985.
3) Nella colonna 30 va riportato il dato della colonna 27 o, se inferiore, quello della colonna 26.

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1982		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONI FIN. (2)	ONERE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)		NOTE
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interessi (1)	Capitale				
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26		

QUADRO A

PARTE IV- Mutui contratti nel 1981 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dagli Istituti di Previdenza per finalità di cui alla lettera c) art. 11 D.L. 38/1981 (ONERE a carico totale dell'ENTE)

	IMPORTO DEL MUTUO	Interessi	Capitale	CONTRIBUTO	ONERE		NOTE
TOTALI							

1) Esclusi interessi di preammortamento.

2) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati per legge indicare quelli riscossi nello anno 1985.

QUADRO B

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1983		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONI FIN.	ONERE A CARICO DELL'ENTE	ANNUALITA' CALCOLATA AL: COMUNI: 40-60-80-100% AMM. PROVINCIALI ....%	CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interessi (1)	Capitale	(2)	(22+23-25)	(4)	(3)	
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	30	
PARTE I- Mutui contratti nel 1982 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (contributo totale o parziale a carico Stato) Comuni: solo per gli ENTI che hanno applicato la SOCOF. Amministrazioni provinciali: solo per gli ENTI con minore gettito addizionale ENEL.															
							TOTALI								

1) Esclusi interessi di preammortamento.
2) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati per legge indicare quelli riscossi nell'anno 1985.
3) Nella colonna 30 va riportato il dato della colonna 27 o, se inferiore, quello della colonna 26.
4) Nella colonna n. 27 va indicata per i comuni l'annualità di ogni singolo mutuo nella misura del 40%-60%-80%- o 100% a seconda che la aliquota SOCOF sia dell'8-12-16-20%. Per le province nella misura percentuale comunicata.

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1983		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONI FIN. (2)	ONERE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)		NOTE
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interessi (1)	Capitale				
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26		
							TOTALI							

QUADRO B

PARTE II-Mutui contratti nel 1982 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (ONERE totale a carico dell'ENTE).
Comuni: solo per gli enti che non hanno applicato la SOCOF.
Amministrazioni provinciali: solo per gli enti con maggiore gettito addizionale ENEL.

1) Esclusi interessi di preammortamento.
2) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati per legge indicare quelli riscossi nell'anno 1985.

RIEPILOGO COMPLESSIVO

		IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONI FINALIZZATI	ONERE A CARICO DELL'ENTE	ANNUALITA' RICALCOLATA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
			Interessi	Capitale					
		21	22	23	25	26	27	30	
QUADRO A	PARTE I								
	PARTE II								
	PARTE III								
	PARTE IV								
QUADRO B	PARTE I								
	PARTE II								
TOTALI COMPLESSIVI									

I sottoscritti visti gli atti d ufficio, dichiarano sotto la propria responsabilità che:

- i mutui descritti analiticamente nei quadri A (parte I, II e III) e B sono in ammortamento al 1986 e corrispondono a quelli certificati ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 786/1981 ed ai sensi dell'art. 7 del D.L 55/1983
- sono stati esclusi tutti i mutui scaduti;
- le variazioni in meno rispetto agli importi certificati ai sensi delle norme sopra richiamate scaturiscono da eventuali canoni di locazione finalizzati per legge contributi specifici di altri enti o eliminazione degli interessi di pre-ammortamento per i mutui certificati Le variazioni sono dovute esclusivamente alle rideterminazioni previste per legge (art 7 lettera a) D L n 133 del 30/4/1986

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL RAGIONIERI	II SEGRETARIO	IL SINDACO(o il PRESIDENTE)
(Sig	(Sig)	(Sig

QUADRO C

Mutui contratti nel 1983 (Art 10 e 13 del D L n 55/1983 e art 13 della legge 730/1984) per i quali è variato l onere a causa di nuovi contributi o rideterminazione dell'annualità

NUOVO ONERE PER L'ANNO 1986

* NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO PER L'ANNO 1985			ONERE A CARICO DELL'ENTE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE	MOTIVI DELLA VARIAZIONE
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interessi (1)	Capitale	Contributo da altri enti e canoni locaz. finalizzati			
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	30	

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SINDACO(o il PRESIDENTE) (Sig. ....)

* Deve corrispondere esattamente all'analogo numero progressivo indicato a fianco di ciascun mutuo nel certificato orginario.

1) Esclusi interessi di preammortamento

QUADRO D

Attestato relativo agli interessi di preammortamento sui mutui contratti nell anno 1981

(Art 5 - comma 1 del D L 133/1986)

SI ATTESTA

che i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell anno 1981 e compresi nel certificato rilasciato ai sensi dell articolo 5 secondo comma, del D L 22/12/1981 n 786, ammontano a complessive £

BOLLO TONDO DELL'ENTE

lì

Il Ragioniere

(Sig

Il Segretario

(Sig

Il Sindaco (o il Presidente)

ALLEGATO 2

COMUNE DI .... (PROV. DI ....) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI .... C E R T I F I C A T O Sui mutui contratti nel 1985 (art. 7 - comma 1 - lettere c) e d) e commi 2 e 3 D.L. 133 del 30/4/1986) IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO REGIONE | PROVINCIA | COMUNE CODICE ENTE	SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA PREFETTURA DI .... Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di L. .... lì .... IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA IL PREFETTO ( ) ( ) ....

CONTRIBUTO MASSIMO ACCORDABILE PER L ANNO 1985 (art 7 - lettere c) e d) del D L 133/1986 * £

RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 1985

(Totale complessivo di cui alla lettera C) colonna 30 del certificato £

Q ota disponibile £ ____________

di cui utilizzata per il finanziamento dei mutui contratti nel 1986 £

* Comuni (£ 14.327 x ab. al 31.12.1984 - Istat
+ quota fissa solo enti inf 20 000)

Province (£ 2 048 x ab al 31 12 1984 - Istat)

IL RAGIONIERE
(Sig)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig . ..)

IL SINDACO (o il PRESIDENTE)
(Sig . . .)

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1986		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI	ONERE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL 9%	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (2)	EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
					Inizio mese-anno	Termine mese-anno	NUMERO ANNI		Interessi (1)	Capitale					
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	30	
		SEGUE:				RIPORTO									
A) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi															
B) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD PP Istituti di Previdenza e Credito Sportivo															
C) TOTALE COMPLESSIVO (A + B)															

1) Esclusi interessi di preammortamento

2) Nella colonna 30 va indicato il dato della colonna 27 o se inferiore quello della colonna 26

I sottoscritti visti gli atti d ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità prescritte dall'art 6 comma 23 della legge 22/12/1984 n 887.

IL RAGIONIERE (Sig ....)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL SINDACO (o PRESIDENTE) (Sig)

ELENCO ISTITUTI CHE HANNO CONCESSO MUTUI AGLI ENTI LOCALI NEGLI ANNI 1983 E 1984

00 - ENTI DI CREDITO (speciali)
01 - ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO
02 - BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE
03 - AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO
04 - DITTE BANCARIE (in via di estinzione)
05 - BANCHE POPOLARI E COOPERATIVE
06 - CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO su pegno di 1° categoria
07 - ALTRE AZIENDE DI CREDITO E monti di pegno di 2° categoria
08 - CASSE RURALI E ARTIGIANE
09 - (non utilizzato)
10 - ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE (Sezioni autonome)
11 - ALTRI ENTI NON COMPRESI TRA GLI ISTITUTI DI CREDITO

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO 01

01005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
01010 BANCO DI NAPOLI
01015 BANCO DI SARDEGNA
01020 BANCO DI SICILIA
01025 ISTITUTO BANCARIO S.PAOLO DI TORINO
01030 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE 02

02002 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
02005 BANCO DI ROMA
02008 CREDITO ITALIANO

AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO 03

03001 NUOVO BANCO AMBROSIANO
03024 BANCA AGRICOLA CACCIAGUERRA
03077 BANCA CENTRO SUD
03116 BANCA DEL CIMINO
03193 BANCA VALLONE S.P.A.
03204 BANCA DI LEGNANO
03216 BANCA DI MARINO
03328 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
03336 CREDITO BERGAMASCO
03348 BANCA POPOLARE DI LECCO
03360 BANCA PROVINCIALE LOMBARDA
03372 BANCA SANNITICA
03410 BANCA V. TAMBORINO
03440 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
03452 BANCO DI SANTO SPIRITO
03476 BANCO LARIANO
03480 BANCO SAN GIMINIANO E SAN PROSPERO
03500 BANCA CREDITO AGRARIO BRESCIANO
03516 CREDITO COMMERCIALE
03556 CREDITO ROMAGNOLO

DITTE BANCARIE (in via di estinzione) 04

04180 BANCA LEUZZI E MEGHA

BANCHE POPOLARI 05

05024 BANCA AGRICOLA MANTOVANA
05104 BANCA COOPERATIVA PIO X
05106 BANCA POLARE SUD PUGLIA
05116 BANCA COOPERATIVA VALSABBINA
05156 BANCA DI PIACENZA
05164 BANCA POPOLARE DI LODI
05180 BANCA MUTUA POPOLARE DI BRONTE
05188 BANCA POPOLARE DI VERONA
05216 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
05230 BANCA POPOLARE ABBRUZZESE MARCHIGIANA
05244 BANCA POPOLARE ANDRIESE
05280 BANCA POPOLARE COOP. DI BAGNACAVALLO E FUSIGNANO
05308 BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE DI ANCONA E MACERATA
05352 BANCA POPOLARE COOPERATIVA DI TODI
05372 BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
05381 BANCA POPOLARE DELL'ALTO LAZIO
05390 BANCA POPOLARE D'ETRURIA
05408 BANCA POPOLARE DI ABBIATEGRASSO
05412 BANCA POPOLARE D'APRICENA
05416 BANCA POPOLARE DI ARZIGNANO
05418 BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA
05421 BANCA POPOLARE DI PARABITA E ARADEO
05424 BANCA POPOLARE DI BARI
05428 BANCA POPOLARE DI BERGAMO
05437 BANCA POPOLARE DI BRESCIA
05460 BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO
05476 BANCA POPOLARE DI CESENA
05484 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE
05496 BANCA POPOLARE DI CORTONA
05524 BANCA POPOLARE DI FAENZA
05548 BANCA POPOLARE DI INTRA
05550 BANCA POPOLARE DI LANCIANO
05556 BANCA POPOLARE DI LUINO E VARESE
05564 BANCA POPOLARE DEL MONTEFELTRO E DEL METAURO
05608 BANCA POPOLARE DI NOVARA
05616 BANCA POPOLARE DI PADOVA - TREVISO - ROVIGO
05652 BANCA POPOLARE DI S. FELICE SUL PANARO
05704 BANCA POPOLARE DI SPOLETO
05708 BANCA POPOLARE DI TERAMO E CITTA' SANT'ANGELO
05724 BANCA POPOLARE DI VALDAGNO
05728 BANCA POPOLARE DI VICENZA
05748 BANCA POPOLARE PESARESE
05836 BANCA POPOLARE DEPOSITI E PRESTITI LECCO

CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO I° CATEGORIA 06

06000 ISTITUTI DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE
06005 CASSA CENTRALE DI RISPARMIO Vittorio Emanuele per le Province Siciliane
06010 CASSA DEI RISPARMI Forlì
06015 " " Livorno
06020 " " e Depositi di Prato
06025 CASSA DI RISPARMIO di Ancona
06030 " " La Spezia
06035 " " della Marca Trevigiana
06040 " " della Provincia Dell'Aquila
06050 " " della Provincia di Chieti
06055 " " della Provincia di Macerata
06060 " " della Provincia di Teramo
06065 " " della Provincia di Viterbo
06070 " " delle Province Lombarde
06075 " " Alessandria
06080 " " Ascoli Piceno
06085 " " Asti
06090 " " Biella
06095 " " Bra
06100 " " Calabria e di Lucania
06105 " " Carpi
06110 " " Carrara
06115 " " Cento
06120 " " di Cesena
06125 " " Città di Castello
06130 " " Civitavecchia
06135 " " Cuneo
06140 " " Fabriano e Cupramontana
06145 " " Fano
06205 " " di Lugo
06215 " " di Narni
06375 " " e Monte di Credito su Pegno di Mirandola
06930 Banca Del Monte di Parma - Monte di Credito su Pegno
06150 Cassa di Risparmio di Fermo.
06155 " " " Ferrara
06160 " " " Firenze
06165 " " " Foligno
06170 " " " Fossano
06175 " " " Genova e Imperia
06180 " " " Gorizia
06185 " " " Imola
06190 " " " Jesi
06200 " " " Lucca
06210 " " " Modena
06220 " " " Orvieto
06225 " " " Padova e Rovigo

06230 CASSA DI RISPARMIO di Parma
06235 " " " Perugia
06240 " " " Pesaro
06245 " " " Pescara e di Loreto Aprutino
06250 " " " Piacenza
06255 " " " Pisa
06260 " " " Pistoia e Pescia
06265 " " " Puglia
06270 " " " Ravenna
06275 " " " Reggio Emilia
06280 " " " Rieti
06285 " " " Rimini
06290 " " " Roma
06295 " " " Saluzzo
06300 " " " San Miniato
06305 " " " Savigliano
06310 " " Savona
06315 " " Spoleto
06320 " " Torino
06325 " " Tortona
06335 " " Trieste
06340 " " Udine e Pordenone
06345 " " Venezia
06350 " " Vercelli
06355 " " Verona - Vicenza - Belluno
06365 " " Vignola
06370 " " Volterra
06380 " " Terni
06385 " " Bologna
06387 " " Molisana - Monte Orsini
06390 " " Salernitana
06905 BANCA DEL MONTE di Bologna e Ravenna
06920 " " di Lugo - Monte di Credito su pegno
06925 BANCA DEL MONTE DI MILANO - MONTE DI CREDITO SU PEGNO
06935 BANCA DEL MONTE DI PAVIA - MONTE DI CREDITO SU PEGNO
06945 MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI ROVIGO
06950 " " e Cassa di Risparmio di Faenza

ALTRE AZIENDE DI CREDITO E MONTI DI PEGNO DI 2° CATEGORIA 07

07000 ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE
07510 MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI MONTAGNANA
07530 " " SU PEGNO S. AGATA DI CATANIA
07535 BANCA DEL MONTE DI FOGGIA - DOMENICO SINISCALCO - CECI - MONTE DI CREDITO SU PEGNO

CASSE RURALI ED ARTIGIANE 08

08000 ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE

08030 CASSA RURALE di Borghetto Lodigiano (MI)

08078 " " Di Darzo e Lodrone

08169 CASSA RURALE Di Ospedaletto

08250 " " Di Storo

08309 CASSA RURALE ARTIGIANA Di Romano D'Ezzelino (VC)

08319 " " "Beato Tommaso" di Cori

08321 " " Della Pianura Bolognese

08322 " " Cattolica di Concamarise (VR)

08324 " " Del Basso Lodigiano (Guardamiglio - MI)

08325 " " Del Mugello (Piancaldoli - Coniale - Luco)

08329 " " Dell'Alta Brianza "Alzate Brianza"

08343 " " Di Amatrice (RI)

08358 " " di Alberghi di Pescia (PT)

08372 " " di Bariano

08374 " " Barlassina

08381 " " Bellegra

08390 " " Bonavicina

08398 " " Bozzolo

08450 " " Carru

08455 " " Di Casalmoro (MN)

08461 " " Castagneto Carducci

08474 " " Di Castignano e Rotella (Castignano - AP)

08484 " " Cesena

08508 " " Corinaldo

08514 " " di Covo

08521 " " Cesarolo - Bibione (San Michele al Tagliamento - VE)

08527 " " di Castiglione Messer - Marino

08545 " " Farnese

08549 " " Filottrano

08592 " " Inzago (MI)

08593 " " Del Livenza (Mansuè TV)

08610 " " Lozzo Atestino (PD)

08613 " " Di lugo (RA)

08658 " " Del Montagnanese - Montagnana

08672 CASSA RURALE ARTIGIANA di Monterenzio (BO)

08679 " di Mozzanica

08716 " di Palestrina (RM)

08755 " Pamparato

08792 " di Sala Cesenatico

08802 " San Casciano in Val di Pesa (FI)

08843 " Sant'Elena

08871 " di Spello

08899 " di Treviglio

08921 " Vezza D'Alba

08940 " della Media Bergamasca in Zanica

08964 " "S. Barnaba" di Marino

08973 " "San Giuseppe di Camerano"

08981 " "San Pio" di Codevilla (PV)

08993 " "Valle Seriana" Di Gandellino e Villa D'Ogna

ISTITUTI E SEZIONI DI CREDITO SPECIALE 10

10001 Istituto Federale di Credito Agrario per Piemonte - Liguria - Val D'aosta
10003 Istituto Regionale Agrario per l'Emilia Romagna
10004 Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana
10005 Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale
10008 Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento
10012 Centro Banca - (Banca Centrale di Credito Popolare) - Sez. di Credito Agrario
10301 Istituto Italiano Di Credito Fondiario
10304 Credito Fondiario della Cassa Di Risparmio Delle Province Lombarde
10306 Istituto di Credito Fondiario Delle Venezie
10308 Credito Fondiario della Cassa di Risparmio in Bologna
10310 Banco di Napoli - Sez. di Credito Fondiario
10312 Credito Fondiario S.P.A.
10316 Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane
10321 Istituto di Credito Fondiario del Piemonte e Val D'Aosta
10601 IMI
10602 Crediop
10624 B.N.L. Sezione Autonoma per il finanziamento di OO. PP. impianti di pubblica utilità
10626 Istituto di Credito Fondiario della Toscana - Sez. Op. Pub.
10629 Istituto di Credito Fondiario Umbro - Marchigiano - Sez. Op. Pub.
10633 Centrobanca Banca Centrale di Credito Popolare.
10637 Medio Credito Lombardo
10653 Cassa di Risparmio in Bologna - Sez. Autonoma per il finanziamento OO. PP. e impianti di pubblica utilità
10654 Banco di Sicilia Sez. autonoma OO. PP.
10657 Banco di Sardegna Sez. autonoma finanziaria OO. PP.
10658 Istituto di Credito Fondiario della Liguria - Sez. autonoma per il finanziamento di OO. PP. e impianti di pubblica utilità
10685 Interbanca - Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine.

ALTRI ENTI NON COMPRESI TRA GLI ISTITUTI DI CREDITO 11

11010 - I.N.A.
11020 - I.N.A.I.L.
11030 - U.N.I.P.O.L.
11040 - S.C.U.I.
11050 - ENTE VILLE VENETE
11060 - CONSORZIO LEOGRA - AGNO - CHIAMPO
11070 - B.I.M.
11080 - AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
11090 - PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI LOCALI STESSI
11100 - I.N.P.S.

CATEGORIE DI OPERE

edilizia di interesse locale (01)

0101 - immobili uso ufficio
0102 - immobili uso pubblico
0103 - monumenti/patrimonio stor.-artist.
0104 - uffici giudiziari
0105 - stabilimenti prevenzione e pena
0106 - caserme
0107 - archivi di stato
0108 - musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche

edilizia sociale (02)

0201 - scuole e palestre
0202 - asili nido
0203 - scuole materne
0204 - brefotrofi, edif. culto
0205 - orfanotrofi
0206 - consultori
0207 - colonie
0208 - ospedali e laboratori
0209 - case di riposo
0210 - centri sociali
0211 - acquisiz. aree legge 167
0212 - recupero patrimonio edilizio
0213 - spese urbanizzazione
0214 - edilizia econ. popolare
0215 - edifici culto

impianti e attrezzature sportive (03)

0301 - campi e impianti sportivi
0302 - parchi e giardini
0303 - impianti ricreativi per lo spettacolo

opere igienico sanitarie (04)

0401 - fognature
0402 - impianti di depurazione
0403 - smaltimento rifiuti solidi urbani
0404 - bagni
0405 - gabinetti
0406 - mattatoi
0407 - cimiteri
0408 - fiere e mercati
0409 - impianti disinquinamento

opere idriche (05)

0501 - acquedotti civili e rurali
0502 - reti idriche interne ed esterne
0503 - serbatori idrici
0504 - fontane pubbliche
0505 - pozzi
0506 - sistemazione corsi d'acqua

opere marittime lacuali e fluviali (06)

0601 - porti
0602 - moli
0603 - dighe foranee
0604 - argini

viabilità e trasporti (07)

0701 - strade e ponti
0702 - viadotti
0703 - parcheggi
0704 - metropolitane
0705 - aeroporti
0706 - ferrovie
0707 - eliporti

energia (08)

0801 - ....
0802 - impianti produzione idroelettric
0803 - impianti produzione termoelettri
0804 - centrali elettriche
0805 - impianti di illuminazione
0806 - elettrodotti
0807 - metanodotti
0808 - gasdotti

0809 - energia altern. (legge 308)

varie (09) (riservato all'ufficio)

0900 - opere pubbliche non comprese nel precedenti categorie.

mutui per altri scopi (10)

1001 - acquisto mezzi di trasporto
1002 - impianti di elaborazione dati
1003 - mezzi meccanici per servizi comunali o provinciali
1004 - acquisto terreni
1005 - altri mutui
1006 - bilancio e passività arretrate
1007 - copertura perd. gest. aziende acquedotti e centrali latte
1008 - disav. gestione aziende Trasport
1009 - ricapitaliz. perd. esercizio aziende trasporto
9999 - opere plurime (compilare modulo specifico)

COD. ENTE ____________ COMUNE DI ____________

MODELLO PER LA CODIFICA DELLE SINGOLE OPERE RELATIVE A MUTUI PLURIMI

Mutuo contratto nel 19....

21 Importo complessivo mutuo £. ____________

01 Numero progressivo risultante dal certif. ____________

02 Codice Istituto mutuante ____________

Descrizione dell'opera	Codice Opera	Quota mutuo per opera
	TOTALE £.	

* deve corrispondere al totale complessivo indicato al punto 21

COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE DELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI UN PRESTITO DI L. 1 AL TASSO DEL 9 PER CENTO PER IL NUMERO DI ANNI DI DURATA INDICATO

N° ANNI	COEFFICIENTI	N° ANNI	COEFFICIENTI
5	0,25709246	18	0,11421229
6	0,22291978	19	0,11173041
7	0,19869052	20	0,10954648
8	0,18067438	21	0,10761663
9	0,16679880	22	0,10590499
10	0,15582009	23	0,10438188
11	0,14694666	24	0,10302256
12	0,13965066	25	0,10180625
13	0,13356656	26	0,10071536
14	0,12843317	27	0,09973491
15	0,12405888	28	0,09885205
16	0,12029991	29	0,09805572
17	0,11704625	30	0,09733635

86A4290

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651810) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.